



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**N.4714/2005**

**Reg.Dec.**

**N. 7869 Reg.Ric.**

**ANNO 1996**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell' Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

XXX, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 619/96 del 02.07.1996;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 29 aprile 2005 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Udito per il Ministero istante l' Avvocato dello Stato Mangia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO**

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia annullava il provvedimento del Prefetto della Provincia di Pordenone in data 08.11.1991, di espulsione dal territorio dello Stato, in applicazione dell'art. 7, primo

**FF**

comma, della legge 28.02.1990, n. 39, del cittadino albanese XXX, perché condannato per reato riconducibile fra quelli previsti dagli artt. 380, commi primo e secondo, del c.p.p.

Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell'Interno ed ha contrastato le conclusioni del giudice di primo grado, che ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura espulsiva trattandosi di condanna inflitta con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Il sig. XXX non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 29 aprile 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

#### DIRITTO

1). Va confermata la sentenza appellata.

2) Il decreto di espulsione oggetto di impugnativa è stato emesso in applicazione dell'art. 7, comma primo, della legge 28.02.1990, n. 39, che commina la misura di allontanamento del territorio nazionale agli *“stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1° e 2°, del codice di procedura penale”*.

Nei confronti dell'odierno appellato la pena per il reato riconducibile fra quelli previsti dall'art. 380 c.p.p. è stata applicata su richiesta dell'imputato in base all'art. 444 c.p.p.

In presenza di pena inflitta in base al c.d. *“patteggiamento”* l'art. 455, primo comma, c.p.p. esclude l'applicazione *“di pene accessorie e di misure di sicurezza”*.

L'art. 215 cod. pen. include fra le misure di sicurezza non detentive *“l'espulsione dello straniero dallo Stato”*.

In tale ipotesi la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che della Corte Costituzionale ha ritenuto che la misura espulsiva di cui all'art. 7, comma primo, della legge n. 39/1990 non può essere inflitta con carattere di stretto automatismo in base alla sola commissione di un reato contemplato dall'art. 380, commi 1° e 2° c.p.p., venendosi in tal modo a sostanziarsi nella misura di sicurezza non detentiva dell'espulsione, che è preclusa dall'art. 445 c.p.p. nel caso di patteggiamento della pena (Corte Costituzionale n. 129 del 14.04.1995, n. 129; Cons. St., Sez. IV<sup>^</sup>, n. 2241 del 12.04.2001; n. 3509 del 22.06.2000).

Del resto una delle ragioni per cui lo straniero imputato può aver acceduto al patteggiamento della pena è proprio la possibilità di sottrarsi all'automatismo dell'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 215, secondo comma, n. 4), cod. pen. che, esclusa in sede penale, verrebbe invece a riprodursi in via amministrativa con vanificazione del beneficio.

Deve, quindi, ribadirsi – in linea con i richiamati arresti giurisprudenziali – che una volta attratta l'ipotesi di espulsione di cui all'art. 7, primo comma, della legge n. 39/1990 nell'area delle misure di sicurezza non detentive, ciò che è precluso in sede penale in presenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non può riproporsi a mezzo di provvedimento di polizia, pena evidenti profili di incostituzionalità della norma per il trattamento deteriore riservato in sede amministrativa all'imputato malgrado la previsione di beneficio di cui all'art. 445, primo comma, c.p.p.

L'appello va, quindi, respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.

VI - nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2005 con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini	Presidente
Sabino Luce	Consigliere
Carmine Volpe	Consigliere
Lanfranco Balucani	Consigliere
Bruno Rosario Polito	Consigliere rel. ed estensore

**Presidente**

**GIORGIO GIOVANNINI**

**Consigliere**  
BRUNO ROSARIO POLITO

**Segretario**  
GLAUCO SIMONINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il. 14/09/2005  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione  
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria